PATTI LATERANENSI

Sancisce le relazioni tra lo Stato italiano e la Chiesa. Quando dopo il referendum del 2 giugno del 1946 il governo si mette a creare una nuova Costituzione, ci si impegna per non rendere possibile una cosa simile al Fascismo. La nostra infatti è una Costituzione rigida.

Fu difficile mettersi d’accordo sulla parte che riguardava i rapporti con la Chiesa, se i partiti cattolici pensavano che i Patti Lateranensi fossero più che adatti, la sinistra che aveva combattuto in prima persona il Fascismo, voleva una costituzione laica e che non ci fosse niente che ricordasse il fascismo. Nonostante ciò, videro che l’ideologia cristiana era troppo inculcata nella popolazione, votarono quindi per mettere dei cenni ai patti lateranensi nella Costituzione, con la consapevolezza di fare cosa gradita al popolo. Questo venne fatto perché l’idea di fondo comune era quella di lavorare insieme per arrivare alla pace ed alla stabilità, oltrepassando differenze ideologiche e di partito.

**Art.19**

*Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [cfr. artt.*[*8*](https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=8)*,*[*20*](https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=20)*].*

\*l’ha commentata ma me lo sono perso\*

**Art.138**

Parla della possibilità di rivedere la Costituzione, essa infatti è rigida e non intoccabile.

*Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art.*[*72 c.4*](https://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=72)*].*

*Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art.*[*87 c.6*](https://www.senato.it/1025?sezione=128&articolo_numero_articolo=87)*] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt.*[*73 c.1*](https://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=73)*,*[*87 c.5*](https://www.senato.it/1025?sezione=128&articolo_numero_articolo=87)*], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.*

*Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.*

La legge deve quindi essere approvata da entrambe le camere in maggioranza assoluta per due volte a distanza di 3 mesi. I cittadini possono però richiedere un referendum per abrogarla. Il referendum è abrogativo, ci si esprime contrari o meno ad abrogare una determinata legge.

In più, se non si arriva ad una certa quota (quorum) di votanti il referendum perde valore. Per questo i partiti che erano a favore della legge spingevano più sul non votare, che era molto più semplice che portare abbastanza gente ai voti ed ottenere la maggioranza.

Istituto luce: ente nazionale che creava contenuti video, telegiornali.